

## Statuto dell'Associazione ColorEsperanza APS (associazione di promozione sociale)

### Art. 1 – Oggetto sociale / Denominazione

Il presente statuto e' in accordo con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n°117 Codice del Terzo Settore ( in seguito denominato CTS) , a norma dell'articolo 1 , comma lettera b) della legge 6 giugno 2016 , n 106 e DL 3 agosto 2018 n 105.

E' costituita l'associazione denominata "**ColorEsperanza APS**" ,in seguito chiamata per brevità "associazione", con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI).

L'associazione è una libera formazione sociale apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata **illimitata nel tempo e senza scopo di lucro**. Essa potrà aprire sedi e succursali in altre città e regioni d'Italia. Ai sensi e per gli effetti del CTS , della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e della legge regionale della Lombardia 1/2008, l'associazione si configura quale "Associazione di Promozione Sociale".

( CTS art 35-1 ) Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a **sette persone fisiche o a tre associazioni** di promozione sociale .(CTS 35-1 bis) Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello sopra stabilito , esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale e' cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.» . L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

(CTS 35-2) L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, tutela i diritti inviolabili della persona.

(CTS art 8-1) Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite e ogni altra eventuale tipologia di entrata , è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### Art. 2 – Scopi ed attività

(CTS 35-1) Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS , avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale.

Di seguito sono riportate le Attività di interesse generale dell'associazione, secondo CTS art5:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le **attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;**

-Interventi di sensibilizzazione e informazione nelle scuole di primo e secondo grado e nelle università sui temi del dialogo interculturale, dell'educazione alla mondialità ,della solidarietà, della sensibilizzazione alla parità di ogni forma di discriminazione

-Corsi di formazione per insegnanti ed educatori sull'educazione allo sviluppo sostenibile e l'intercultura

-Seminari, conferenza e iniziative pubbliche per promuovere la conoscenza dei contesti politici, socio-culturali ed economici di aree geografiche del sud del mondo

- Corsi di promozione delle culture di altri paesi, anche attraverso l'avvicinamento alla lingua, alla musica, alla cultura e alle tradizioni locali

- Incontri, laboratori e corsi rivolti alla promozione del volontariato, della risoluzione di conflitti, della promozione associativa, del miglioramento del benessere personale

-Sostenere la formazione in Italia e in paesi terzi di personale operante nell'ambito educativo e di intervento sociale

-Corsi di formazione e orientamento per gli immigrati, per favorirne la partecipazione e l'integrazione nelle comunità locali

-Attività di Sviluppo di comunità , animazione, promozione della coesione sociale e della aggregazione

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

-Organizzazione mostre fotografiche e di artigianato, arti visive e design

-Realizzazione e promozione di video per la diffusione di una cultura di solidarietà e la conoscenza delle problematiche delle aree del sud del mondo

-Redazione e realizzazione di materiale informativo di vario genere (libri, volantini, manifesti, articoli, comunicati, ...) sul tema della cooperazione internazionale, della solidarietà e delle realtà in cui si opera, anche attraverso progetti e il sostegno di enti terzi

-Attività aggregative, ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

-Organizzazione e promozione di viaggi di conoscenza e campi volontariato, principalmente, ma non esclusivamente, in Repubblica Dominicana e Haiti rivolti a giovani e adulti

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

-Sostegno e promozione di iniziative nell'ambito della cooperazione e sviluppo internazionale, di cooperazione decentrata e di co-sviluppo, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, in Italia e all'estero

-Organizzazione e partecipazione a iniziative di commercio equo solidale

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

-Iniziative di raccolte fondi e iniziative a carattere benefico per sostenere progetti e organizzazioni nei paesi del Sud del mondo

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007,

-Promozione dei diritti umani e dell'associazionismo straniero attraverso organizzazione mostre fotografiche, arti visive, design, attività aggregative, ricreative e culturali

### **Raccolta fondi**

(CTS art7) L'associazione può esercitare anche attività di **raccolta fondi** - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico in conformità a CTS articolo 7.

(CTS art 6) L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione potrà svolgere qualunque attività connessa o accessoria a quelle sopra elencate, necessarie o utili alla realizzazione delle finalità sociali e con riferimento all'oggetto sociale. Per realizzare le sue finalità l'Associazione potrà attivare una rete di collaborazioni con altre associazioni analoghe, con enti pubblici e privati, con associazioni di promozione sociale, solidarietà sociale e volontariato ed ogni altra tipologia di ente non profit in una logica di promozione sociale.

### **Art 3 – Soci**

( CTS art 35-2 ) L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

(CTS35-1) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (vedi art1 dello statuto)

( CTS art35 - 3 ) Sono ammessi come associati, oltre alle persone fisiche , gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, Sono ammessi dal Consiglio Direttivo a seguito di domanda scritta.

(CTS art23-1-2-3). Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni

1. l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e recapiti telefonici , indirizzo di posta elettronica;

-la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda di ammissione a socio secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

2. se viene rigettata la domanda, l'organo competente deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

3. chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

### **Art 4 – Diritti e Doveri dei Soci**

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.

Il nuovo socio acquisisce tutti i diritti e doveri, contestualmente con l'accettazione a socio da parte del consiglio direttivo.

(CTS art 24-1), Il diritto di voto viene acquisito dopo 3 mesi.

Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa annua, che viene periodicamente stabilita dal Consiglio Direttivo, e vale per l'anno solare in cui è versata.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, ovvero criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. La quota sociale è intrasferibile ed intrasmissibile in qualunque caso.

Le persone giuridiche sono rappresentate presso l'associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.

Chiunque intenda diventare socio deve:

-presentare domanda su apposito modello;

-versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea

I Soci in regola con la quota di iscrizione hanno i seguenti diritti:

-(CTS 15- 3) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

-di partecipare, secondo il principio democratico, alla organizzazione ed alla vita associativa

-di eleggere gli organi statutari dell'associazione;

-di ottenere informazioni ed esercitare controlli stabiliti dalle leggi e dallo statuto;

-di ottenere il rimborso delle spese autorizzate ed effettivamente sostenute per l'attività prestata in favore dell'Associazione.

-di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali

-di partecipare alle attività promosse dall'associazione

-di usufruire di tutti i servizi dell'associazione

-essere rimborsati dalle spese autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in favore

dell'associazione secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. In taluni

casi, in conformità al CTS e alla legge 383/2000, è possibile in caso di particolare necessità assumere dipendenti, avvalersi di consulenti anche ricorrendo ai propri soci.

-I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

-Ogni associato, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro socio; ogni socio può essere portatore di non più di **tre deleghe**

e hanno il dovere di :

-osservare le disposizioni ed i principi generali contenuti nella legge 383/2000, il presente statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei soci e le direttive impartite dal Consiglio direttivo.

-i soci possono, inoltre, essere chiamati a svolgere le attività preventivamente concordate in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, secondo quanto stabilito dal presente statuto

-di tenere una condotta morale conforme all'attività dell'Associazione

-accettare e condividere quanto indicato nello statuto e nei regolamenti interni.

#### **Volontario e attività di volontariato ( estratto da CTS art 17 ).**

1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

6. Ai fini del CTS non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

#### **Art 5 – Perdita della qualità di Socio**

La qualità di socio può venir meno per morte , recesso volontario, decadenza, scioglimento dell'ente associato o esclusione:

- il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione deve darne comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo che delibera in merito e ne da comunicazione all'interessato; tale recesso volontario avrà decorrenza immediata.

- il Consiglio Direttivo può dichiarare **decaduto d'ufficio** il socio che non ha versato la quota associativa entro la scadenza annua stabilita per il versamento;

- Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, e nel rispetto del diritto al contraddittorio, può dichiarare **l'esclusione** del socio per indegnità o per condotta immorale o non conforme all'attività dell'Associazione; in particolare può essere escluso il socio che:

-non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto;

-svolga attività palesemente in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione;

-leda l'immagine dell'Associazione.

-non provveda al pagamento, entro 10 giorni dalla messa in mora, dei servizi fruiti o delle spese annuali deliberate dal Consiglio Direttivo o non esegua le prestazioni o i servizi previamente concordati entro i termini stabiliti.

L'esclusione deve essere comunicata al socio per iscritto a mezzo lettera raccomandata . In caso di esclusione, il socio può richiedere, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, la convocazione immediata del Collegio dei Probiviri dell'Associazione per esporre in tale sede le proprie ragioni. Il Collegio dei Probiviri decide in autonomia.

Nel caso in cui il socio escluso rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica, salvo l'eventuale reintegro di cui al punto precedente.

Le modalità di esercizio del diritto di difesa e le procedure deliberative del Consiglio Direttivo in sede disciplinare e del Collegio dei Probiviri dell'Associazione, saranno disciplinati da un regolamento di disciplina che sarà approvato da parte dell'Assemblea dei soci.

#### **Art 6 – Patrimonio e strumenti finanziari**

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

-acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a titolo di incremento del patrimonio,

-lasciti e donazioni con destinazione vincolata,

-sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;

j) rendite patrimoniali.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali previste nello statuto.

### **Art 7 – Esercizio sociale**

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo predisporre il rendiconto economico-finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno. Il rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato. L'Assemblea può incaricare il Consiglio direttivo di predisporre entro il 31 dicembre di ogni anno un documento di programmazione economica per l'anno successivo che sarà comunque privo di valore autorizzatorio; anche in questo caso il documento di programmazione economica dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. Il documento di programmazione economica predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

E' vietata in qualsiasi forma, anche indiretta, la distribuzione fra gli associati di utili, proventi ed avanzi di gestione .

### **Art 8 – Organi di amministrazione**

(CTS Art. 26). Organo di amministrazione

1. Viene nominato un organo di amministrazione. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.
2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
3. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
4. **Il potere di rappresentanza** attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

(CTS art 26 , 27, 28,29 ) Sono organi sociali:

-l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; i l/i vice Presidente/i

Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e di garanzia:

- Collegio dei Revisori; Collegio dei Probiviri.

Le cariche sono totalmente elettive e prevalentemente gratuite.

### **(CTS art 15) Libri sociali obbligatori**

1. Oltre le scritture prescritte nel CTS negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, gli enti del Terzo settore devono tenere:

a) il libro degli associati o aderenti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

### **Art 9 – Assemblea**

L'Assemblea è il massimo organismo deliberante:

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea **tutti i soci in regola col pagamento della quota** associativa.

**Ogni socio ha diritto ad un voto.**

. I soci saranno rappresentati in assemblea da un **delegato da essi stessi nominato**. Il nome e i dati anagrafici del delegato, così come ogni successiva modifica, saranno comunicati all'Associazione per iscritto perentoriamente entro la prima assemblea utile successiva, onde consentire al proprio delegato l'esercizio del diritto di voto. I delegati anzidetti devono, all'atto di convocazione dell'Assemblea, avere compiuto il 18° anno di età. I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri;

**( CTS art 24 , 3 ) Ogni Socio non può rappresentare per delega più di tre soci**

(CTS art 25,1 ) **Competenze dell'assemblea:**

-nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

-nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

-approva il bilancio

-delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

-delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

inoltre gli compete di:

- fissare gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- di nominare il Presidente, il Segretario e, se necessario, due scrutatori;

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

#### **Art. 10 Delibere Assembleari**

Il Consiglio Direttivo deve convocare l'**Assemblea Ordinaria dei Soci** almeno una volta l'anno entro il 30 aprile, ovvero entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o, mediante domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

La convocazione deve essere fatta a mezzo di messaggio elettronico, fax, lettera o bollettino associativo a tutti gli associati **almeno quindici giorni prima della data della riunione**. La convocazione va altresì comunicata ai Proviviri e ai Revisori, che hanno facoltà di partecipare alle riunioni assembleari.

La convocazione deve in ogni caso contenere l'**ordine del giorno**.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati. In **seconda convocazione**, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per **modificare l'atto costitutivo e lo Statuto** occorrono:

- in prima convocazione, la presenza di almeno tre/quarti (il 75%) degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
  - in seconda convocazione la presenza di **almeno un terzo degli Associati** ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno **tre/quarti degli Associati**.

Le Assemblee verranno verbalizzate, trascritte sul libro verbali e ivi sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Detto libro verbali, unitamente ai bilanci e a tutti gli altri libri, atti e registri dell'Associazione, restano a disposizione di tutti gli Associati per la consultazione presso la sede dell'Associazione.

#### **Art 11 – Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di 3 membri eletti tra i soci in regola con la quota associativa. Il Consiglio resta in carica due anni.

**(CTS art 13 1 e 2)** Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dal CTS art. 13 e dall'art. 87

L'associazione deve :

1. redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
2. se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono inferiori a 220.000,00 euro, può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.
6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 del CTS nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

(CTS art 8-2)

L'associazione ha il **divieto di distribuire**, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del CTS

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la **gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione** senza limitazione alcuna, ad eccezione di quanto attribuito per legge o statuto all'Assemblea dei Soci.

In particolare si occupa:

- dell'ammissione di nuovi soci;
  - di stabilire le quote annuali dovute dai soci;
  - della convocazione delle Assemblee; di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea;
  - di predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione e di presentarlo, per l'approvazione all'Assemblea, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori;
  - di assumere eventuale personale dipendente, determinandone la retribuzione;
  - di emanare eventualmente appositi regolamenti contenenti le norme per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
  - di favorire il buon funzionamento dell'Associazione e di promuovere ogni iniziativa volta al perseguimento degli scopi sociali.
- Se vengono a mancare uno o più consiglieri eletti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto i primi dei non eletti nell'ultima votazione. In caso di dimissioni dei membri designati da enti terzi, il Consiglio trasmette richiesta di sostituzione agli Enti interessati. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Qualora la maggioranza dei membri del Consiglio si dimetta, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto, e spetterà all'assemblea nominare il nuovo Consiglio.

Il **Consiglio direttivo elegge al proprio interno il Presidente dell'Associazione, il/i Vice Presidente/i, il Tesoriere e il Segretario** nel corso della prima riunione.

## **Art. 12 Riunioni consiliari**

Il Consiglio Direttivo si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alla riunioni almeno sette giorni prima; solo in caso di comprovata urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore precedenti.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Viene considerato presente a tutti gli effetti il consigliere che si colleghi con il luogo di convocazione del Direttivo per mezzo di videoconferenza o altri mezzi che permettano la sua identificazione e la partecipazione alla discussione. Non vi sono limiti al numero di consiglieri che possono utilizzare tale pratica.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o in assenza di quest'ultimo dal più anziano di età dei presenti. La funzione del segretario sarà svolta da una persona designata da chi presiede la riunione.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

## **Art 13 - Presidente**

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. In particolare il Presidente si preoccupa di convocare le riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede, curando l'esecuzione delle relative delibere. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo successiva ratifica del Consiglio stesso alla prima riunione consiliare. Al presidente, in assenza del Tesoriere, spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre la bozza di bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione nonché tutti gli altri libri. Il presidente ha facoltà di aprire e chiudere conti correnti ed intrattenere rapporti con gli istituti di credito, le assicurazioni e con altri fornitori, stipulando i contratti deliberati dal Consiglio Direttivo.

## **Art 14 – Vice presidente**

Il Vice Presidente sostituisce a pieno titolo il Presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso e lo coadiuva in generale nell'attività di promozione e di organizzazione dell'Associazione.

Possono essere eletti uno o più Vice Presidenti.

## **Articolo 15 – Tesoriere**

Il tesoriere dell'Associazione svolge i seguenti compiti:

- a) cura la normale amministrazione e la tenuta dei relativi libri contabili, predisponendo altresì le bozze dei bilanci consuntivi e di previsione;
- c) tiene aggiornati i libri soci e i dati economici relativi all'entrate provenienti dalle quote sociali
- d) gestisce tutta la documentazione relativa alla vita economica dell'Associazione (registri spese per le iniziative promosse dall'Associazione, registri entrate provenienti da donazioni, lasciti, oblazioni, co-finanziamenti pubblici e/o privati,...);
- e) cura lo stato patrimoniale dell'Associazione

## **Articolo 16 - Collegio dei Proviviri**

Tutte le eventuali controversie tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione d'ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Proviviri eletti dall'assemblea, che resterà in carica due anni.

## **Articolo 17 – Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori, qualora istituito, dura in carica tre anni, è composto di tre membri effettivi ed uno supplente, eletti dall'Assemblea dei soci. Il collegio al suo interno nomina il Presidente. Esso provvede al controllo della correttezza della gestione, in relazione alle norme di legge e di Statuto. In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il parere mediante apposite relazioni sui conti consuntivi e sui bilanci preventivi; effettua verifiche di cassa. I Revisori potranno, altresì, procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

## **Art. 18 - Modifica statuto ,scioglimento associazione, trasformazioni, Fusioni, scissioni**

Le proposte di **modifica allo statuto** possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un **decimo dei soci**. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci, in prima convocazione, e da **un terzo dei soci**, in seconda convocazione, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**Lo scioglimento** e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno **tre quarti dei soci**, dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

**( CTS art 9) Devoluzione del Patrimonio :** In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art 45, comma 1, del CTS qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del CTS.

**Trasformazioni , Fusioni, scissioni** (CTA art 98) Non essendo espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, l'associazione può operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.

## **Art. 22 Norme generali**

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n°117 Codice del Terzo settore , a norma dell'articolo 1 , comma lettera b) della legge 6 giugno 2016 , n 106. e DL 3 agosto 2018 n 105 , dal Codice Civile, quelle previste dalla legge 383/2000 e quelle previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, in quanto compatibili.